

# ***COMUNE DI OLMEDO***

*Provincia di Sassari*



## ***REGOLAMENTO***

### ***APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI***

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.12 del 20 Marzo 2004)*



# COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

## REGOLAMENTO

**APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI  
REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI**

### INDICE

<b>Art. 1 – Ambito di Applicazione</b>	<i>pag. 1</i>
<b>Art. 2 – Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie</b>	» » 1
<b>Art. 3 – Autorità competente</b>	» » 1
<b>Art. 4 – Agenti Accertatori</b>	» » 1
<b>Art. 5 – Accertamento della violazione</b>	» » 2
<b>Art. 6 – Contestazione della violazione</b>	» » 2
<b>Art. 7 – Notificazione in luogo della contestazione</b>	» » 2
<b>Art. 8 – Contestazione o notificazione in caso di concorso di persone</b>	» » 3
<b>Art. 9 – Indicazioni aggiuntive nel verbale</b>	» » 3
<b>Art. 10 – Violazione di più disposizioni con una sola azione od omissione</b>	» » 3
<b>Art. 11 – Pagamento in misura ridotta</b>	» » 3
<b>Art. 12 – Rapporto</b>	» » 3
<b>Art. 13 – Scritti difensivi, documenti, richiesta di audizione personale. Ordinanza-Ingunzione</b>	» » 4
<b>Art. 14 – Causa di esclusione della responsabilità e improcedibilità</b>	» » 4
<b>Art. 15 – Contenuto dell’Ordinanza-Ingunzione</b>	» » 4
<b>Art. 16 – Sequestro cautelare</b>	» » 5
<b>Art. 17 – Sospensione e revoca di autorizzazioni</b>	» » 5
<b>Art. 18 – Criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in sede di Ordinanza-Ingunzione</b>	» » 5
<b>Art. 19 – Pagamento rateale della sanzione</b>	» » 6
<b>Art. 20 – Riscossione forzata</b>	» » 6
<b>Art. 21 – Opposizioni avverso la cartella esattoriale. Sgravio e rimborso</b>	» » 6
<b>Art. 22 – Inesigibilità delle somme</b>	» » 7
<b>Art. 23 – Devoluzione dei proventi</b>	» » 7

# **REGOLAMENTO**

## *Applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali*

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione di norme di regolamenti che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'art. 16, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ogniqualvolta nel presente Regolamento si fa uso del termine "legge" senza altra specificazione, deve intendersi la Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle ordinanze comunali.

### **Art. 2**

#### **Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e/o alle ordinanze comunali sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del capo I, sez. I, della legge.
2. Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
3. Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 a Euro 250,00.
4. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può, nel rispetto dei limiti di cui al punto 2, apportare modifiche all'entità delle somme dovute per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali.

### **Art. 3**

#### **Autorità competente**

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20, della legge, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il responsabile del servizio cui compete la materia oggetto del Regolamento o dell'Ordinanza cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 54 dello Statuto del Comune di Olmedo.

## **Art. 4**

### **Agenti accertatori**

1. Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvede il personale della Polizia Municipale e quello incaricato della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge.
3. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.
4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.

## **Art. 5**

### **Accertamento della violazione**

1. Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.  
Il verbale di accertamento deve contenere:
  - a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
  - b) qualifica, cognome e nome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
  - c) generalità del trasgressore e/o generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
  - d) descrizione succinta del fatto costituente illecito;
  - e) menzione delle norme che si presumono violate;
  - f) generalità degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge;
  - g) indicazione dell'autorità competente cui i soggetti interessati possono inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge;
  - h) menzione delle facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 6, con l'indicazione del relativo importo e delle relative modalità di versamento;
  - i) eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.
2. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge.

## **Art. 6**

### **Contestazione della violazione**

1. Acquisita la prova che è stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba esserne fatta la contestazione.
2. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione, di regola con atto scritto.
3. Destinatari della contestazione sono i presunti colpevoli ed i responsabili solidali; nonché le persone, diverse da essi, proprietarie della cosa che si ritenga di dover sequestrare.
4. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità.

## **Art. 7**

### **Notificazione in luogo della contestazione**

1. Quando non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni, se residenti all'estero.
2. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.
3. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.
4. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990.

## **Art. 8**

### **Contestazione o notificazione in caso di concorso di persone**

Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

## **Art. 9**

### **Indicazioni aggiuntive nel verbale**

1. Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della legge, il verbale, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore dovranno essere indicate le generalità di colui che esercita la potestà parentale.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere dovranno indicarsi le generalità di chi è tenuto alla sua sorveglianza.

## **Art. 10**

### **Violazione di più disposizioni con una sola azione od omissione**

1. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. Se per le disposizioni violate è stabilita la medesima sanzione, sarà questa ad essere soggetta ad aumento fino al triplo.
3. Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
4. In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50 per cento della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta.

## **Art. 11**

### **Pagamento in misura ridotta**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 50,00, corrispondente al doppio del minimo della sanzione di cui al terzo comma dell'art. 2, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

2. Il pagamento in misura ridotta è effettuato mediante versamento su c/c intestato alla tesoreria comunale oppure negli uffici della Polizia Municipale in orario di apertura al pubblico.
3. Le modalità del pagamento dovranno essere indicate nel verbale di accertamento.

## **Art. 12**

### **Rapporto**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'autorità di cui al precedente art. 3.

## **Art. 13**

### **Scritti difensivi, documenti, richiesta di audizione personale. Ordinanza-ingiunzione**

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire all'autorità di cui al precedente art. 3 scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Tanto gli scritti difensivi e i documenti (che dovranno essere in originale o in copia autentica), quanto le richieste di audizione personale, analogamente a quanto disposto dall'art. 23, decimo comma, della legge, per il giudizio di opposizione, sono esenti da ogni tassa o imposta.
3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio di Polizia Municipale comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile dell'ufficio medesimo. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa - a cura del predetto funzionario - verbalizzazione da allegarsi agli atti.
4. Sia nella ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale (per quest'ultima dopo che saranno espletate le formalità di cui al comma precedente), l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.
5. Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso agente una circostanziata relazione.
6. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

## **Art. 14**

### **Causa di esclusione della responsabilità e improcedibilità**

1. Quando gli estremi della violazione non contestata direttamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di cui al primo comma dell'art. 6 del presente Regolamento; quando, nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'art. 2 della legge, non può essere assoggettata a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza; quando la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, l'autorità di cui al precedente art. 3 dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato.

## **Art. 15**

### **Contenuto dell'Ordinanza - ingiunzione**

1. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 13 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- 1) autorità dalla quale promana (che, nei casi trattati dal presente Regolamento, è esclusivamente il responsabile del servizio di cui all'art. 3);
- 2) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- 3) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- 4) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- 5) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- 6) entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
- 7) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
- 8) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- 9) sottoscrizione dell'autorità di cui al precedente art. 3;
- 10) avvertenza che contro l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso al Giudice di pace competente per territorio entro i termini di legge.

## **Art. 16**

### **Sequestro cautelare**

1. Quando la legge in cui è contenuta la disposizione violata attribuisce all'autorità di cui al precedente art. 3 la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione potrà procedere al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al Capo II, artt. da 3 a 19, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, redigendo specifico processo verbale da comunicare immediatamente all'ufficio di Polizia Municipale.

2. Contro il sequestro l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità di cui all'al precedente art. 3 con atto esente da bollo.

3. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta e le cose sequestrate dovranno pertanto, essere restituite.

4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

## **Art. 17**

### **Sospensione e revoca di autorizzazioni**

1. Quando la violazione accertata consiste nella inosservanza delle prescrizioni e dei limiti imposti da un provvedimento autorizzativo previsto da regolamenti municipali, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione, potrà disporsi la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del provvedimento autorizzativo.

## **Art. 18**

### **Criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in sede di ordinanza-ingiunzione**

1. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso secondo i criteri fissati

dall'art. 11 della legge, in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.

2. La maggiorazione della sanzione per recidiva, intesa quest'ultima come precedenti soggettivi del responsabile della violazione che possono essere considerati, in relazione alla personalità dello stesso, quale motivo di diversificazione della sanzione, può essere disposta esclusivamente con ordinanza-ingiunzione.

3. Nel caso di recidiva, da valutarsi comunque caso per caso, in relazione alla specie di violazione ed al periodo di tempo intercorso tra l'ultima violazione accertata e la precedente, la somma di danaro determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75% fino al raggiungimento del massimo edittale.

4. Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione l'ufficio predispone apposito schedario dei trasgressori e ne cura l'aggiornamento.

5. Le somme determinate secondo il disposto del presente articolo sono arrotondate alle euro superiore.

### **Art. 19**

#### **Pagamento rateale della sanzione**

1. L'autorità di cui al precedente art. 3, su richiesta documentata del responsabile di una violazione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 15,00. Il debito potrà essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, oppure con autorizzazione successiva alla notificazione dell'ordinanza. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato ad estinguere il debito in unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda sarà dato senz'altro corso alla esecuzione forzata.

### **Art. 20**

#### **Riscossione forzata**

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza-ingiunzione, salvo che, quando sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge, il Giudice di pace abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge, previa rigorosa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.

2. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la riscossione forzata delle somme dovute, l'ufficio predisporrà i prospetti di minuta di ruolo.

### **Art. 21**

#### **Opposizioni avverso la cartella esattoriale. Sgravio e rimborso.**

1. Quando, nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale opposizioni riguardanti:

a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;

b) errore materiale nella iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento);

c) duplicazione nella iscrizione a ruolo (che ricorre tanto nel caso di due e più iscrizioni effettuate in base allo stesso titolo quanto nel caso in cui l'iscrizione sia stata effettuata nonostante l'avvenuto pagamento eventualmente anche fuori termine);

d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria (quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dalla ordinanza-ingiunzione),  
l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento deliberativo di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

2. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il provvedimento deliberativo di sgravio dovrà contenere altresì la autorizzazione al rimborso.

## **Art. 22**

### **Inesigibilità delle somme**

1. Quando l'esattore dia prova della inesigibilità delle somme iscritte a ruolo e ne domandi il discarico, l'ufficio, dopo scrupoloso esame della documentazione, dovrà predisporre il provvedimento deliberativo di accoglimento della domanda se la ritenga sufficientemente motivata.

2. La domanda di discarico di quote inesigibili deve essere presentata entro dodici mesi dalla scadenza della rata di ruolo. La decisione sulla medesima dovrà essere assunta e comunicata all'esattore entro sei mesi dall'inoltro della domanda, in difetto sarà considerata accolta e comporterà il discarico.

3. Nell'ipotesi in cui non si ritenga sufficientemente motivata la domanda colla quale l'esattore chiede il discarico, la questione dovrà essere deferita all'intendente di Finanza, cui la documentazione dovrà essere tempestivamente inoltrata corredata delle opportune osservazioni. Del deferimento della questione all'intendente di Finanza dovrà darsi comunicazione all'esattore.

4. L'intendente di Finanza, ove ritenga dovuto il rimborso emetterà provvedimento di discarico e lo trasmetterà all'esattore ed all'ente creditore. In caso contrario emetterà provvedimento motivato di rigetto che invierà all'ente creditore per la notificazione all'esattore. Nel caso in cui il discarico venga rifiutato con provvedimento divenuto definitivo, le somme non riscosse restano a carico dell'esattore che deve versarle all'ente creditore.

5. Ove non sia maturata la prescrizione le somme discaricate potranno, quando siano emersi elementi che lo facciano ritenere opportuno, essere nuovamente iscritte nei ruoli e affidate alla riscossione dell'esattore.

## **Art. 23**

### **Devoluzione dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme contenute in regolamenti municipali spettano al Comune.